

Con il patrocinio non oneroso di:



RETE SCUOLA SICURA PATERNÒ (CT)

con la segreteria organizzativa



SEMINARIO
LA SICUREZZA
TRA SCUOLA ED ENTI
PUBBLICI
XII° Edizione

29/05/2026

ORE 15:00 – 19:30

Auditorium "Don Milani"
Piazza Civiltà del Lavoro, 6
PATERNO (CT)

INCONTRO SUL TEMA:

*"La Sicurezza a Scuola alla
luce delle misure
compensative a carico dei
DD.SS: negli edifici privi di
SCIA antincendio."*

Responsabilità dei soggetti della prevenzione aspetti penali e giurisprudenziali in attività ispettiva



Dott. Marchese Salvatore Francesco

Ispettore del lavoro - Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria
N.I.L. - Procura della Repubblica di Catania

Obbligo di vigilanza del datore di lavoro

Art. 18 co. 3-bis D.Lgs. 81/2008

Dal 1955 il datore di lavoro deve “**disporre ed esigere** che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione” (art.4 c.1 lett.c) ex D.P.R.547/1955, ormai abrogato)

Dal 1994 il datore di lavoro “**richiede l’osservanza** da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione”
(art.4 c.5 lett.f) ex D.Lgs.626/94, ormai abrogato).

Dal 2009, il datore di lavoro e il dirigente devono “**vigilare** in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli **qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi** e non sia riscontrabile **un difetto di vigilanza** del datore di lavoro e dei dirigenti”
(art.18 comma 3-bis D.Lgs.81/08).

CONTROLLO INTERNO

Gli organismi interni all'azienda per la verifica e il controllo della applicazione delle norme antinfortunistiche sono:

- **Datore di lavoro e Dirigente;**
- **Preposto;**
- **Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;**
- **Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione;**
- **Addetti alle emergenze (prev. Incendi e primo soccorso);**
- **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;**
- **Medico Competente.**

All'interno dell'azienda deve operare :

- un **sistema di controlli** che permetta una sorveglianza costante e capillare sui livelli di sicurezza;
- uno **scambio di informazioni** e di interventi formativi per:
 - a) migliorare le conoscenze tecniche su tali problematiche;
 - b) coinvolgere in modo attivo e propositivo tutti gli operatori interni incaricati del miglioramento delle condizioni di lavoro nell'azienda.

Datore di lavoro

Il datore di lavoro, nell'ambito dei controlli, deve:

- ✓ effettuare la **valutazione dei rischi** per la sicurezza e la salute;
- ✓ adottare le **misure di prevenzione** e di protezione conseguente alla valutazione;
- ✓ **coordinare** gli interventi di protezione e prevenzione in caso di affidamento di lavori in azienda ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi;
- ✓ **verificare** il rispetto della normativa;
- ✓ **sollecitare e richiamare** i lavoratori e i collaboratori ad attenersi agli obblighi previsti dalla legge in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- ✓ **esigere l'effettivo uso** dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali da parte dei lavoratori mediante controlli mirati e con l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Per l'espletamento di tali compiti, il datore di lavoro può essere affiancato:

- ✓ **dai preposti**, che ne condividono le responsabilità in via sussidiaria;
- ✓ da persona, con **incarichi dirigenziali** tecnicamente qualificata che abbia ricevuto ed accettato apposita delega.

N.B. L'obbligo del controllo deve essere associato ad una concreta capacità organizzativa del lavoro, in modo da assicurare la presenza di un numero di persone sufficienti ad esercitare il controllo sui singoli lavoratori.

ORGANI DI VIGILANZA

Art. 13 D.Lgs. 81/2008 (mod. dal D.L. 146/2021 - L. 215/2021)

Ispettori del lavoro

sono

Ufficiali di Polizia Giudiziaria

In tutte le attività lavorative

unitamente a

Carabinieri Nucleo Tutela Lavoro

Ispettori INPS e INAIL

Ispettori delle ASP

Ispettori VV.F.

IL PREPOSTO

Definizioni



Uno, nessuno, centomila ...

...Un po' smarriti, un po' stupiti andiamo ancora domandandoci...

quali siano le responsabilità penali ed i compiti del preposto ...

Definizione (Art. 2 comma 1 lett. e, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81)

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

OBBLIGHI del DdL

Art. 18 D.Lgs. 81/2008 (mod. D.L. 146/2021 - L. 215/2021)

PREPOSTO

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, e i dirigenti, devono:

b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

• Art. 18, co. 1, lett. b-bis), sanzionato dall'art. 55, co. 5, lett. d) D.Lgs. 81/08: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro

Obbligo di vigilanza del datore di lavoro Art. 18 co. 3-bis D.Lgs. 81/2008

Il preposto deve essere *individuato*

(art.18 c.1 lett.b-bis, già in vigore da mesi)

opportunamente *formato*

art.37 co. 7 in comb. disp. art. 18 c.1 lett. I (mod. Legge 215/2021);

(Circolare INL 16 febbraio 2022 n.1).

Rappresenta culpa in eligendo in capo al DdL il far ricadere la propria scelta su un soggetto inadeguato sotto il profilo delle competenze

(vedasi la definizione di “preposto” ai sensi dell’art.2 c.1 lett.e) D.Lgs.81/08, secondo la quale tale soggetto garantisce l’attuazione delle direttive ricevute “in ragione delle competenze professionali...”).

Cassazione Penale, Sez.IV, 19 giugno 2019 n.27210,

“l’evento infortunistico è stato imputato al DdL in quanto il “preposto alla sicurezza sul cantiere” era “un soggetto professionalmente inadeguato (neolaureato, privo di altre esperienze di lavoro, che non era tenuto neppure alla presenza quotidiana sul cantiere)”.

OBBLIGHI

Art. 19 D.Lgs. 81/2008 (mod. D.L. 146/2021 - L. 215/2021)

PREPOSTO

a) **sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, **in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti** ai fini della protezione collettiva e individuale,

intervenire per modificare il comportamento non conforme

forrendo le necessarie indicazioni di sicurezza. **In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza,**

interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti

Sanzioni per il preposto

• **Art. 19, co. 1, lett. a), sanzionato dall' art. 56, co. 1, lett. a) D.Lgs. 81/08: arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro**

OBBLIGHI

Art. 19 D.Lgs. 81/2008 (mod. D.L. 146/2021 - L. 215/2021)

PREPOSTO

- b) **verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) **richiedere l'osservanza** delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni in materia di protezione;
- e) **astenersi**, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di pericolo grave ed immediato;
- f) **segnalare** tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

OBBLIGHI

Art. 19 D.Lgs. 81/2008 (mod. D.L. 146/2021 - L. 215/2021)

PREPOSTO

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

g) **frequentare** appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37

Sanzioni per il preposto

• *Art. 19, co. 1, lett. f-bis*), sanzionato dall' *art. 56, co. 1, lett. a) D.Lgs. 81/08*:
arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro

OBBLIGHI dei DdL

Art. 26 D.Lgs. 81/2008 (mod. D.L. 146/2021 - L. 215/2021)

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Il datore di lavoro appaltatori o subappaltatori, devono:

8-bis. *Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di **appalto o subappalto**, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori **devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.***

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

• Art. 26, co. 8-bis, sanzionato dall'art. 55, co. 5, lett. d) D.Lgs. 81/08: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro

Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

Entrata in vigore: 24 maggio 2025




FORMAZIONE PREPOSTI

Requisito di accesso: frequenza corso lavoratori di **formazione generale** + **formazione specifica**



CORSO BASE

 **12 ore**

Presenza:  Videoconferenza:  E-learning: 

Verifica finale: test*/colloquio




Questionario di gradimento

*minimo 30 domande



AGGIORNAMENTO

 **6 ore ogni 2 anni**

Presenza:  Videoconferenza:  E-learning: 

Verifica finale: test**/colloquio

Questionario di gradimento

Il corso base passa da 8 a 12 ore.

- Requisiti docenza: D.I. 6/3/2013 e/o DDL RSPP anche senza requisiti.
- Svolgimento del corso di aggiornamento entro e non oltre il 24 maggio 2026 in caso di formazione (base o aggiornamento) da più di 2 anni dall'entrata in vigore dell'accordo (24/05/25).
- Non è più possibile erogare il corso base e l'aggiornamento in e-learning.

Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

Entrata in vigore: 24 maggio 2025

OBBLIGO DI VERIFICA EFFICACIA DELLA FORMAZIONE

Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve, anche verificarne l'efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.

“la valutazione dell'efficacia della formazione, **parte integrante del processo formativo**, ha lo scopo di **verificare e misurare l'effettivo cambiamento** che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l'interiorizzazione di concetti e l'acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all'esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sia sull'efficacia che sull'efficienza del funzionamento organizzativo del sistema prevenzionale.


La Conferenza Stato-Regioni suggerisce tre metodi per la verifica dell'effettività della formazione, ovvero:

- 1) l'analisi infortunistica aziendale;**
- 2) la somministrazione di questionari al personale;**
- 3) l'elaborazione di check list di valutazione**

OBBLIGHI del DdL

Art. 18 D.Lgs. 81/2008 (mod. D.L. 146/2021 - L. 215/2021)

Organigramma Aziendale



Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

• *Art. 18, co. 1, lett. b-bis), sanzionato dall' art. 55, co. 5, lett. d) D.Lgs. 81/08: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro*

INDIVIDUAZIONE PREPOSTO NELLE **SCUOLE**

È opinione diffusa (erroneamente) che i poteri e le responsabilità del preposto alla sicurezza nascano necessariamente da una **nomina o da una delega**.

Molto spesso, quindi, i Dirigenti Scolastici procedono alla nomina dei preposti come se fossero addetti alla squadra di primo soccorso o antincendio, convinti che con la nomina si trasferiscano formalmente compiti e responsabilità.

art. 2, lett. a) e art. 19 del D.lgs. 81/2008

In realtà, la figura del preposto (così come quella del Dirigente) ha in sé un'originaria sfera di responsabilità che
non ha bisogno di deleghe o nomine

per essere operante, in quanto deriva direttamente dai compiti svolti, dalla mansione assegnata, e di fatto eseguita.

INDIVIDUAZIONE PREPOSTO NELLE **SCUOLE**

La giurisprudenza

– **non richiede una delega scritta** da parte del Dirigente scolastico, **e neanche una nomina**, poiché chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto ad attuare le prescritte misure di sicurezza, a disporre ed esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo (vedi Cass. Pen. Sez IV, 20/01/98 e 19/02/98).

INDIVIDUAZIONE PREPOSTO NELLE **SCUOLE**

Il nuovo testo unico affida alle istituzioni scolastiche un doppio compito,
assicurare le condizioni strutturali di sicurezza
fornire agli allievi adeguati percorsi formativi,
riconoscendo in quest'ultimo la capacità di garantire un efficace
sistema di gestione della sicurezza.

Il preposto, di conseguenza,

È il **secondo responsabile nella scuola**

giacché il ruolo di dirigente scolastico coincide con quella
di datore di lavoro;

tra i suoi obblighi, infatti, è indicato che deve

*“**segnalare tempestivamente** al Datore di lavoro o al Dirigente sia le
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si
verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base
della formazione ricevuta”*.

INDIVIDUAZIONE PREPOSTO NELLE **SCUOLE**

alcune tipologie di ambienti di lavoro nella scuola

Le diverse figure di preposto a scuola:

Nella scuola primaria sono, generalmente, considerati preposti:

- **il Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA);**
- **il Coordinatore;**

Nella scuola secondaria, oltre alle figure sopra individuate, si aggiungono:

- **il Responsabile di laboratorio/reparto;**
- **il Responsabile di plesso;**
- **gli Insegnanti tecnico-pratici e Docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico scientifiche durante l'utilizzo di laboratori;**
- **il Capo Ufficio Tecnico.**

INDIVIDUAZIONE PREPOSTO NELLE **SCUOLE**

alcune tipologie di ambienti di lavoro nella scuola

L'ufficio di segreteria

Il preposto è facilmente individuabile nel **DSGA** in quanto esercita il suo ruolo su “sottoposti e utenti che frequentano gli uffici”; a lui vanno affidati i seguenti compiti:

- “**addestrare**” i dipendenti all'uso di attrezzature e/o macchine da ufficio complesse
- sviluppare nei sottoposti **comportamenti di autotutela** della salute
- promuovere la conoscenza dei rischi** e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
- informare** i sottoposti sugli obblighi che la legge prescrive per la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
- segnalare** (al Datore di lavoro) eventuali anomalie
- curare l'ordinaria manutenzione** e la riparazione di macchine, ed attrezzature in dotazione all'ufficio”

INDIVIDUAZIONE PREPOSTO NELLE **SCUOLE**

alcune tipologie di ambienti di lavoro nella scuola

Il laboratorio: il laboratorio multimediale, il laboratorio di chimica, il laboratorio di fisica, il laboratorio di lingue, ecc.

1 insegnanti tecnico pratici e docenti teorici di discipline tecniche o tecnico scientifiche in laboratorio: il ruolo di preposto è esercitato sugli studenti che frequentano i laboratori.

2 tecnico di laboratorio: il ruolo di preposto è esercitato su altro personale docente e non docente che frequenta il laboratorio.

Nel primo caso i compiti degli insegnanti possono essere:

- “**addestrare**” gli allievi all'uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione
- sviluppare negli allievi **comportamenti di autotutela** della salute
- promuovere la conoscenza dei rischi** e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili
- informare** gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza nei laboratori
- segnalare** (al Datore di lavoro) eventuali anomalie all'interno dei laboratori
- effettuare** la conduzione, **l'ordinaria manutenzione** e la riparazione di macchine, apparecchiature ed attrezzature in dotazione dei laboratori (collaboratori tecnici)”

INDIVIDUAZIONE PREPOSTO NELLE **SCUOLE**

alcune tipologie di ambienti di lavoro nella scuola

La palestra

individuare il preposto nell'insegnante di educazione fisica che esercita il proprio ruolo sugli studenti che frequentano la palestra.

I suoi compiti potranno essere:

- “**addestrare**” gli allievi all'uso di attrezzi ginnici
- promuovere la conoscenza dei rischi** e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (ai quali le palestre sono assimilabili)
- informare** gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza propria e altrui (Codice Civile)
- segnalare** (al Datore di lavoro) eventuali anomalie all'interno dei locali
- curare l'ordinaria manutenzione** e la riparazione di attrezzi ginnici in dotazione alle palestre

OBBLIGHI

Art. 17, 28 e 29 D.Lgs. 81/2008

INDIVIDUAZIONE PREPOSTO

OGGETTO: Individuazione del dipendente con incarico di Preposto ai sensi del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In relazione alle specifiche competenze da lei svolte in qualità di (es: responsabile di segreteria, responsabile del Plesso di... , ecc.) presso (sede, indirizzo), Le comunichiamo la Sua individuazione quale figura di "Preposto" per (es. il Plesso di ..., ecc.) da Lei coordinato.

Con la presente La informiamo che, secondo quanto definito dal D.Lgs. 81/2008, tale funzione comporta l'acquisizione di specifiche responsabilità e l'obbligo ad eseguire precisi doveri previsti da tale ruolo.

Pertanto, di seguito si riporta l'art. 19 del D. Lgs. 81/08 di riferimento alla figura del Preposto.

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge....
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio ...;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature
- f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Da parte del sottoscritto verrà assicurata la formazione necessaria per l'espletamento della funzione attribuita secondo l'art. 37 commi 7, 7-bis e 7-ter.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



**Il sistema
sanzionatorio**

SISTEMA SANZIONATORIO

Le norme contravvenzionali

per gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sanzionati con la pena alternativa **dell'arresto o dell'ammenda**

Si applica il **D.Lgs. 758/94**, con l'istituto della prescrizione di cui all'art. 20 del citato decreto.



OBBLIGHI E
SANZIONI

- **Il datore di lavoro**, per i compiti esclusivi, non delegabili;
- **Il datore di lavoro e dirigente**, in concorso o in via esclusiva, rispondono in eguale misura delle penalità previste;
- **Il preposto**, in misura diversa, per le sanzioni previste;
- **Il medico competente** risponde di proprie sanzioni;
- **I lavoratori** non possono sottrarsi agli obblighi sanzionati;
- **Il Committente** risponde di proprie sanzioni
- **I progettisti, i fabbricanti e gli installatori** rispondono delle sanzioni.

Per le sanzioni amministrative è ammesso il pagamento nella misura minima se provvede alla regolarizzazione entro i termini assegnati dall'organo di vigilanza.

SISTEMA SANZIONATORIO

Le norme contravvenzionali
per gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza
nei cantieri edili,
Titolo IV

Si applica il **D.Lgs. 758/94**, con l'istituto della prescrizione di cui all'art. 20 del citato decreto.



OBBLIGHI E
SANZIONI

- **Il Committente**, per i compiti esclusivi;
- **Il Responsabile dei lavori**, in via esclusiva, risponde in eguale misura delle penalità previste;
- **Il Coordinatore per la progettazione**, per le sanzioni previste;
- **Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, risponde di proprie sanzioni;
- **Il Datore di lavoro dell'impresa esecutrice**, risponde di proprie sanzioni;
- **Il Datore di lavoro dell'impresa affidataria**, risponde di proprie sanzioni

Per le sanzioni amministrative è ammesso il pagamento nella misura minima se provvede alla regolarizzazione entro i termini assegnati dall'organo di vigilanza.

*** SANZIONI (D.Lgs. 81/2008 agg. 106/2009)**

+15,9%

Dal 6 ottobre 2023

**DATORI DI LAVORO
E DIRIGENTI**

ARRESTO

AMMENDA

da 3 a 6 MESI

da € 3559,6 a 9112,57

da 4 a 8 MESI

Omesso DVR aziende particolari

da € 1423,83 a 6407,28

Fino a 2 MESI

da € 569,53 a 1708,61

Fino a 1 MESE

da € 284,77 a 1139,08

PREPOSTI

**PROGETTISTI,
FABBRICANTI E
INSTALLATORI**

da 3 a 6 MESI

da € 14238,38 a 56953,56

Fino a 6 MESE

da € 2135,76 a 8543,02

**MEDICO
COMPETENTE**

Fino a 3 MESI

da € 569,53 a 2278,14

Fino a 2 MESE

da € 427,16 a 1708,61

LAVORATORI

Fino a 1 MESE

da € 284,77 a 854,30

da € 71,19 a 427,16

DELEGA DI FUNZIONI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO (Art. 16 D.Lgs.81/2008)

REQUISITI :

- * **DELEGA SCRITTA** RECANTE DATA CERTA
- * REQUISITI DI **PROFESSIONALITA'** ED ESPERIENZA DEL DELEGATO
- * **PIENI POTERI** DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
- * **AUTONOMIA DI SPESA** NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE
- * **ACCETTAZIONE** DEL DELEGATO PER ISCRITTO

La delega di funzioni deve avere **data certa e non esclude l'obbligo di vigilanza** in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

NON DELEGABILI

- × Valutazione dei rischi;
- × Elaborazione del Documento di valutazione dei rischi;
- × Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

LA PRESCRIZIONE

**D.Lgs. n.
758/94**

L'ATTO DI PRESCRIZIONE (D.Lgs. 758/94)

Per eliminare la contravvenzione accertata, ai sensi **dell'art. 20 del D.Lgs. del 19.11.1994, n. 758**,
l'organo di vigilanza impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando un termine per la regolarizzazione.

Con la prescrizione, l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante i lavori

L'ATTO DI PRESCRIZIONE (D.Lgs. 758/94)

Obbligo di impartire la prescrizione da parte dell'organo di vigilanza secondo la procedura del "758"

La prescrizione consiste in un atto scritto con il quale l'organo di vigilanza impartisce al contravventore (datore di lavoro, dirigente, preposto, medico competente, ecc.) le direttive per porre rimedio alle irregolarità riscontrate.

(Corte Costituzionale)

...omissione da parte dell'organo di vigilanza che non provveda ad impartire obbligatoriamente la prescrizione, laddove una violazione alla normativa antinfortunistica sia stata riscontrata...

L'ATTO DI PRESCRIZIONE (D.Lgs. 758/94)

La prescrizione

deve indicare, nel modo più completo e specifico possibile:

- ✓ **le operazioni da eseguire per eliminare la contravvenzione accertata;**
- ✓ **un termine per la regolarizzazione**, non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario all'adempimento

- * Contestualmente l'ispettore è tenuto a **riferire al Pubblico Ministero la notizia di reato** (C.N.R.) inerente alla contravvenzione accertata ai sensi **dell'art. 347 c.p.p.** e, di conseguenza, il procedimento penale è automaticamente sospeso.
- * La procedura prevede inoltre l'obbligo del funzionario accertatore di **verificare**, entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, se la violazione è stata rimossa secondo le modalità e nei termini indicati dalla prescrizione stessa.
- * Fino al momento del **secondo sopralluogo** qualsiasi azione punitiva resta sospesa, ferma restando la comunicazione al Pubblico Ministero.

L'ATTO DI PRESCRIZIONE (D.Lgs. 758/94)

Prescrizione “ora per allora”

**In caso di regolarizzazione spontanea
(Corte Costituzionale, sentenza 19/98)**

deve essere ammesso alla definizione in via amministrativa, in vista dell'estinzione del reato il contravventore che abbia spontaneamente e autonomamente provveduto ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione prima o, comunque, indipendentemente dalla prescrizione dell'organo di vigilanza.

l'organo di vigilanza si limita a dare conto dell'avvenuta regolarizzazione, senza trovarsi costretto ad inventare il contenuto di una vera e propria prescrizione che, in concreto, non ha ragione d'essere

L'ATTO DI PRESCRIZIONE (D.Lgs. 758/94)

La possibilità di imporre con la prescrizione anche specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza rientra nelle **funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale**, in particolare nell'obbligo di impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.

Tutte le operazioni compiute dal personale ispettivo soggiacciono alla direzione e al controllo **dell'autorità giudiziaria**, e le determinazioni prese in fase di prescrizioni **non sono impugnabili in via amministrativa**, e tanto meno vincolano il pubblico ministero nelle sue richieste di chiusura dell'istruttoria.

L'organo ispettivo a fronte di dette violazioni penali agisce esclusivamente come **organo di polizia giudiziaria**, regolandosi secondo i principi di procedura penale e non più amministrativi .

L'ATTO DI PRESCRIZIONE (D.Lgs. 758/94)

L'organo di vigilanza determina i **termini per la regolarizzazione** delle violazioni, in base alle necessità tecniche di realizzazione, tuttavia non superiore a sei mesi, prorogabili eccezionalmente per altri sei mesi (art. 20 comma 1).

Entro e non oltre **sessanta giorni** dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza **verifica** se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione

L'ATTO DI PRESCRIZIONE (D.Lgs. 758/94)

Quando risulta l'adempimento alla prescrizione

L'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa

Entro centoventi giorni, dal termine di scadenza fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero, di seguito alla notizia di reato a suo tempo data, l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21 comma 2.

L'ATTO DI PRESCRIZIONE (D.Lgs. 758/94)

Quando non risulta l'adempimento alla prescrizione

L'organo di vigilanza, nel caso di accertamento della continuità del reato e quindi della condizione di pericolo, ha l'obbligo di interrompere il reato con l'azione di polizia giudiziaria del sequestro preventivo.

Entro novanta giorni, dal termine di scadenza fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero, il mancato adempimento alla prescrizione da parte del contravventore.

Se il datore di lavoro non ottempera, permanendo per sua volontà lo stato di anti giuridicità, si sottoporrà ad un giudizio penale con il rischio di condanna, con pene pecuniarie fino al massimo edittale o pene sostitutive all'arresto, con l'annotazione della sentenza nel casellario giudiziario.

L'adempimento tardivo, oppure l'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'oblazione prevista per le contravvenzioni che ammettono la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda

RESPONSABILITA' PENALE

DATORI DI LAVORO, PREPOSTI, RSPP, Coordinatori, Committenti

(ex art. 589 e 590 c.p.)

“Il Datore di lavoro ha una posizione di garanzia antinfortunistica”.

In caso di infortunio sul lavoro il datore di lavoro
può rispondere di

omicidio colposo *(reclusione da due a sette anni)*

lesioni colpose *(reclusione da uno a tre anni)*

di un lavoratore dipendente,

aggravate

da violazioni in materia di sicurezza sul lavoro

NON OCCORRE QUERELA DI PARTE

INFORTUNI SUL LAVORO

(art. 590 c.p.)

Lesioni personali colpose

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso (gravi e gravissime), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

La particolare rilevanza assegnata alla normativa per la prevenzione degli infortuni dall'art. 590 del codice penale emerge anche dalla previsione, inerente alla procedibilità.

Si procede d'ufficio, qualora le lesioni colpose gravi o gravissime siano state commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o abbiano determinato una malattia professionale.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

SICUREZZA SCUOLE

In materia di **valutazione del rischio strutturale** nella scuola
La L. 215/2021 (di conversione del D.L. 146/2021) e la L. 85/2023, (di conversione del D.L. 48/2023) hanno integrato e innovato la normativa vigente rispetto a quanto già previsto dall'art. 18, c. 3 del D.lgs. n. 81/08

Il provvedimento prevede una più netta distinzione tra gli **obblighi a carico dei Dirigenti Scolastici** e quelli a carico **dell'Ente locale**.

Il legislatore viene incontro alle difficoltà che hanno accompagnato l'operato dei Dirigenti Scolastici, sia riguardo ad una **valutazione dei rischi** (edificio, impianti, locali tecnici, ecc.) che la legge attribuisce all'ente locale e sia consentendo loro di interdire l'uso anche dell'intera struttura laddove, sulla base della valutazione svolta con la **diligenza del buon padre di famiglia** (non tecnica né diligenza qualificata), rilevino la sussistenza di un **pericolo grave e immediato**, senza incorrere nei rischi previsti dal codice penale per l'interruzione di pubblico servizio o di procurato allarme.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

SICUREZZA SCUOLE

- a) gli **obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione** necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso alle istituzioni scolastiche **restano a carico dell'amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione**;
- b) gli **obblighi previsti dal decreto legislativo 81/2008**, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti con la richiesta del loro adempimento da parte del Dirigente Scolastico all'amministrazione competente (ATTENZIONE, in questo caso deve intendersi che si trasferisce l'obbligo di intervenire);
- c) i Dirigenti Scolastici sono **esentati da qualsiasi responsabilità civile**, amministrativa e penale **SOLO se hanno tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari** per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici loro assegnati e contemporaneamente, **hanno adottato tutte le misure di carattere gestionale** di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili;

VALUTAZIONE DEI RISCHI

SICUREZZA SCUOLE

d) È competenza esclusiva del Dirigente scolastico la valutazione dei rischi presenti nella scuola (contenente l'organigramma della sicurezza, l'identificazione dei lavoratori e delle lavorazioni, la natura dei rischi presenti, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, la sorveglianza sanitaria, le misure per la gestione dell'emergenza, ecc.), mentre l'individuazione delle misure necessarie a prevenire i rischi strutturali è di esclusiva **competenza dell'amministrazione locale**;

e) **Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione locale, ognuno per la parte di sua competenza.**

RIFLESSIONI SICUREZZA SCUOLE

Qualsiasi situazione, anche se formalmente a carico dell'Ente locale,
NON DEVE MAI VEDERE
l'inerzia del Dirigente Scolastico,
soprattutto quando vi sono situazioni che possono determinare
conseguenze per i lavoratori e gli allievi.

- **È opportuno l'invio di una nota all'ente locale** proprietario dell'immobile nella quale ci si mette a disposizione **per compilare il DVR congiunto**, ricordando le norme che impongono detta collaborazione all'ente locale.

RESPONSABILITÀ AGGRESSIONI

SICUREZZA SCUOLE

MODIFICHE AL CODICE PENALE

La legge **25/2024** ha introdotto la **circostanza aggravante** all'art. **61 c.p., comma 11-novies**), ove è previsto un aggravamento di pena nei confronti di colui che ha "agito, nei delitti commessi con **violenza o minaccia (336 c.p. punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni), **in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni**".**

Per entrambe le fattispecie di "Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale" di cui all'art. 336 c.p. e di "Oltraggio a pubblico ufficiale" di cui all'art. 341-bis c.p., viene, inoltre, introdotta un **aumento della pena sino alla metà** nel caso in cui il fatto sia stato **commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale** o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo e, nel caso di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, anche nei confronti di un tecnico o ausiliario della scuola.

RESPONSABILITÀ AGGRESSIONI

SICUREZZA SCUOLE

LA (NUOVA) TUTELA PENALE DEL PERSONALE SCOLASTICO

L'art. 11 del D.L. n. 23/2026 (convertito dalla L. 54/2026) tutela il personale scolastico e del trasporto pubblico estendendo l'aggravante di cui all'art. 583-quater del Codice Penale in caso di lesioni personali.

Misure Principali Previste

Estensione delle tutele: L'inasprimento delle pene si applica alle lesioni commesse nei confronti di **dirigenti scolastici, personale docente, amministrativo e ausiliario (ATA)**, nonché al personale addetto alla prevenzione e al controllo sui mezzi di trasporto pubblico.

Pene aggravate: Le lesioni lievi subite nell'esercizio o a causa delle funzioni sono punite con la **reclusione da 2 a 5 anni**. Nei casi di lesioni gravi o gravissime, **la pena può arrivare fino a 16 anni di reclusione**.

Arresto in flagranza: È stato introdotto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato per chiunque cagioni lesioni alle categorie di lavoratori indicati.

RESPONSABILITÀ AGGRESSIONI

SICUREZZA SCUOLE

Per quanto riguarda gli eventi lesivi ai danni dei lavoratori derivanti da reati, come nel caso delle aggressioni ai docenti, vale quanto indicato dalla **circolare INAIL del 8 luglio 1999** (“Criteri per la trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato”) che considera con chiarezza **infortuni in occasione di lavoro quelli causati da fatti delittuosi di terzi** se “il fatto ha trovato incentivo o è stato alimentato da un quid pluris inerente allo svolgimento dell’attività lavorativa” (INAIL circolare del 8 luglio 1999).

RESPONSABILITÀ AGGRESSIONI

SICUREZZA SCUOLE

Quando un insegnante subisce un danno da aggressione durante il suo lavoro, se non c'è stata **una valutazione di tale rischio** con il conseguente approntamento di **misure preventive**, ci possono essere le condizioni per una chiamata in **corresponsabilità del dirigente scolastico** in virtù della sua posizione di garanzia (art. 40, comma 2, c.p.) a protezione dell'incolumità fisica e salvaguardia della personalità morale dei propri collaboratori.

Occorre

AGGIORNARE

IL DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Gestione delle crisi comportamentali e degli episodi di aggressione

La letteratura di settore comincia ad essere ricca di **riferimenti a metodologie** per la valutazione del rischio aggressione, soprattutto nell'ambito sanitario.

Pertanto si può attingere da questi iter procedurali, apportando i dovuti adattamenti, per implementare le valutazioni del rischio nel settore scolastico.

RESPONSABILITÀ AGGRESSIONI

SICUREZZA SCUOLE

AGGIORNAMENTO

IL DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Gestione delle crisi comportamentali e degli episodi di aggressione

Scheda di segnalazione near miss: intendiamo atteggiamenti intimidatori/aggressivi o tentate aggressioni che non hanno determinato danno fisico al docente.

Si ricorda che il Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (convertito in legge con la Legge 29 dicembre 2025, n. 198) ha introdotto **l'obbligo** per le organizzazioni con oltre 15 dipendenti di identificare, **tracciare e analizzare i near miss (mancati infortuni)** per migliorare l'efficacia delle misure di prevenzione.

RESPONSABILITÀ AGGRESSIONI

SICUREZZA SCUOLE

AGGIORNAMENTO

IL DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Gestione delle crisi comportamentali e degli episodi di aggressione

individuare i gruppi omogenei di lavoratori (docente teorico, docente di laboratorio, docente di sostegno, etc.) e poi scomporre il percorso di quantificazione del rischio, attraverso l'analisi del fattore di probabilità (P) e di quello del danno (D).

la stima della probabilità :

fattore organizzativo;

fattore istituzionale (regolamento scolastico);

fattore sociale (condizioni economiche disagiate di parte dell'utenza);

fattore patologico (presenza di difficoltà o patologie in membri delle famiglie o in alcuni studenti, etc.);

etc.

RESPONSABILITÀ AGGRESSIONI

SICUREZZA SCUOLE

AGGIORNAMENTO

IL DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Gestione delle crisi comportamentali e degli episodi di aggressione

indicatori del danno possono essere considerati:

tipologia di aggressione (aggressione verbale/psicologica: utilizzo di espressioni verbali aggressive, impiego di gesti violenti senza contatto, minacce attraverso social network; violenza fisica: con contatto fisico, con utilizzo di corpo contundente, con uso di arma);

motivi dell'aggressione (contestazioni sulle valutazioni scolastiche, contestazioni su espressioni verbali utilizzate dal docente, etc.);

luogo dell'aggressione (aula scolastica, corridoio, palestra, ingresso della scuola, parcheggio, etc.);

presenza di oggetti utilizzabili per colpire.

RESPONSABILITÀ AGGRESSIONI

SICUREZZA SCUOLE

AGGIORNAMENTO

IL DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Gestione delle crisi comportamentali e degli episodi di aggressione

Implementazione delle misure preventive e di controllo

- misure strutturali e tecnologiche;

installare impianti di allarme o dispositivi simili (allarmi portatili, telefoni cellulari, etc.) nei luoghi di lavoro;

valutare la necessità di **installare metal-detector** atti ad individuare la presenza di oggetti metallici potenzialmente pericolosi;

valutare la possibilità di **installare telecamere** nelle aree del parcheggio e del cortile dell'istituto scolastico;

assicurarsi che gli **accessi alla scuola siano monitorati**, ovvero che non sia possibile accedere alla struttura senza aver citofonato, essersi qualificati ed essere stati autorizzati;

prevedere che le **aree destinate ai colloqui** tra docenti e familiari siano aperte e visibili da parte dei collaboratori scolastici;

verificare l'**idoneità dei sistemi di illuminazione**;

etc..

RESPONSABILITÀ AGGRESSIONI

SICUREZZA SCUOLE

AGGIORNAMENTO

IL DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Gestione delle crisi comportamentali e degli episodi di aggressione

Implementazione delle misure preventive e di controllo

- misure organizzative

accoglienza (prevedere procedure per l'ingresso di esterni previa registrazione; prevedere la presenza, se necessario, di un mediatore culturale e/o linguistico per familiari di studenti stranieri; etc.);

informazione e comunicazione (organizzare corsi di formazione, per gli operatori scolastici, sulle strategie comportamentali tese a gestire le situazioni di tensione per evitare aggressioni; distribuire ed affiggere materiale informativo; inviare a tutte le famiglie degli studenti un documento/opuscolo che espliciti la linea di condotta dell'istituzione scolastica nei confronti dei comportamenti aggressivi; fornire al personale scolastico le informazioni sulle procedure previste in caso di violenza;

operative (valutare la necessità di un servizio di vigilanza esterno privato; registrare tutti gli episodi di violenza fisica e/o verbale; etc.);

etc.

RESPONSABILITÀ SICUREZZA SCUOLE

Cortile scolastico equiparato a luogo di lavoro: dirigente condannato per negligenza.

La **Corte di Cassazione con Sentenza n. 17447/2024**, si è espressa sulla responsabilità di un dirigente scolastico riguardo a un incidente occorso a un alunno all'interno del cortile della scuola

L'episodio

L'incidente in questione riguardava uno **studente** che, durante il periodo di ricreazione, si era **ferito gravemente** giocando con i compagni nel cortile della scuola. Durante il gioco, lo studente era caduto e un chiodo gli si era conficcato nella palpebra, causandogli danni permanenti alla vista. **il dirigente scolastico era stato ritenuto responsabile per colpa**, in quanto si era rivelato negligente nell'adottare misure di sicurezza nel cortile della scuola. Le condizioni di **manutenzione del cortile erano state considerate pericolose**, con presenza di **buche, asperità del terreno e materiali pericolosi come chiodi arrugginiti**.

La Corte di Cassazione ha stabilito che il cortile di una scuola può essere equiparato a un luogo di lavoro ai fini della determinazione della responsabilità per gli infortuni

RESPONSABILITÀ SICUREZZA SCUOLE

ATTIVITÀ SPORTIVA

L'attività sportiva come limite alla responsabilità

riconoscimento della pratica sportiva, quale elemento idoneo a escludere l'antigiuridicità dell'evento.

La Corte afferma che:

il colpo ricevuto da un pallone durante una partita di pallavolo rientra nelle dinamiche fisiologiche del gioco;

l'evento è privo di intento lesivo;

non vi è stata violazione delle regole sportive;

la dinamica è stata repentina e non prevedibile.

Ne deriva che il fatto non può essere qualificato come illecito.

Si tratta di un passaggio cruciale: la Cassazione ribadisce che, **in ambito sportivo, il rischio accettato dai partecipanti delimita l'area della responsabilità, escludendo quegli eventi che costituiscono espressione normale dell'attività svolta.**

Cass. civ., Sez. III, 5 marzo 2026, n. 4945

RESPONSABILITÀ SICUREZZA SCUOLE

OBBLIGO DI VIGILANZA IN TUTTI GLI SPAZI SCOLASTICI

La Cassazione, in diverse sentenze riguardanti infortuni scolastici, ha ribadito che la scuola ha l'obbligo di vigilanza sugli alunni per tutta la durata della permanenza a scuola, comprese le pause ricreative nel cortile. Questo **obbligo di vigilanza non è limitato all'interno dell'aula, ma si estende a tutti gli spazi scolastici**, inclusi il cortile e le aree circostanti.

La responsabilità scolastica

Con l'accoglimento della domanda di iscrizione presso un **istituto scolastico** e la conseguente ammissione dell'**allievo** a scuola, sorge un

vincolo negoziale

dal quale discende l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni (Cass. n. 3680/2011).

La scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti necessari, anche al fine di **evitare che l'allievo procuri danno a se stesso** (Cass. n. 1769/2012), **sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche**, di cui abbia la custodia, messe a disposizione per eseguire la propria prestazione (Cass. n. 19160/2012), compreso il cortile antistante l'edificio scolastico nella disponibilità della scuola ove viene consentito l'accesso e lo stazionamento degli utenti e in particolare degli alunni (Cass. n. 22752/2013).

La responsabilità dell'insegnante

L'art. 2048 c.c., in materia di responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte, stabilisce, al secondo comma, che

"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi

e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza", e al terzo comma che essi sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

RESPONSABILITÀ SICUREZZA SCUOLE

Cass. ord. 20 ottobre 2025, n. 27923

La Corte di Cassazione interviene sul tema della

CULPA IN VIGILANDO DEI DOCENTI

**DOVE FINISCE IL DOVERE DI VIGILANZA DEI DOCENTI E
DOVE INIZIA L'AUTONOMA RESPONSABILITÀ DEGLI STUDENTI?**

Il caso nasce da un incidente in una scuola di Taranto, dove **uno studente**, all'uscita dall'ora di educazione fisica, **fu colpito accidentalmente da un casco da moto lanciato da un compagno nello spogliatoio** della palestra, riportando la rottura di due denti.

Il ragazzo agì per ottenere il risarcimento dei danni, sostenendo che **la scuola non aveva vigilato sullo spogliatoio**, che nessun adulto era presente e che un oggetto potenzialmente pericoloso non avrebbe dovuto avere accesso ai locali scolastici.

RESPONSABILITÀ SICUREZZA SCUOLE

Cass. ord. 20 ottobre 2025, n. 27923

La Corte di Cassazione interviene sul tema della **culpa in vigilando dei docenti: dove finisce il dovere di vigilanza dei docenti e dove inizia l'autonoma responsabilità degli studenti?**

Il nodo centrale della decisione è rappresentato dalla responsabilità della scuola nella prospettiva della cosiddetta **culpa in vigilando**.

La Corte ribadisce che **esiste senz'altro un obbligo di protezione dell'integrità fisica dell'allievo durante tutto il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica**; tale obbligo trae origine dal rapporto contrattuale che si instaura tra studente e istituto al momento dell'iscrizione.

Tuttavia, **questo principio non è assoluto** e non può essere declinato come una forma di sorveglianza permanente e capillare. Secondo i giudici di legittimità, **la misura della vigilanza deve essere valutata alla luce delle circostanze concrete** e, soprattutto, **dell'età degli studenti** coinvolti.

La responsabilità scolastica tende infatti a ridursi quando gli alunni sono prossimi alla maggiore età e dotati di piena capacità di discernimento.

La domanda di risarcimento è stata rigettata in appello e, poi, definitivamente respinta dalla Cassazione.



**SEMINARIO
LA SICUREZZA
TRA SCUOLA ED ENTI
PUBBLICI
XII° Edizione**

29/05/2026

ORE 15:00 – 19:30

**Auditorium “Don Milani”
Pazz.le Civiltà del Lavoro, 6
PATERNO (CT)**

INCONTRO SUL TEMA:

***“La Sicurezza a Scuola alla
luce delle misure
compensative a carico dei
DD.SS: negli edifici privi di
SCIA antincendio.”***

**Responsabilità dei soggetti della prevenzione
aspetti penali e giurisprudenziali in attività
ispettiva**



Grazie

**Dott. Marchese Salvatore Francesco
Ispettore del lavoro - Responsabile della Sezione di Polizia
Giudiziaria N.I.L. - Procura della Repubblica di Catania**